AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 381

del 27 luglio 2022

Oggetto: raccomandazione nei confronti dell'Istituto [omissis] – art. 11 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e s.m.i.

Riferimenti normativi

articolo 1, commi 3 e 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Parole chiave

Criteri di scelta del RPCT – aree di rischio – enti di ridotte dimensioni

Massima

Il conferimento dell'incarico di RPCT ad un dipendente titolare di incarichi dirigenziali nell'Area Finanziaria e bilancio e nell'Area Gestione del personale non è conforme alle indicazioni contenute nel PNA 2019, parte IV, par.1. in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata, valutando con attenzione i possibili conflitti di interessi connessi allo svolgimento, da parte del soggetto individuato, di altre funzioni.

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

l'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., secondo cui l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e successive modifiche, con il quale l'Autorità ha disciplinato, all'art. 11, tra gli atti conclusivi del procedimento, quello di raccomandazione;

la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, ed in particolare la parte IV, par. 1, rubricata "criteri di scelta del RPCT";

la nota acquisita al protocollo n. 13968 del 24.2.2022, a mezzo della quale sono pervenuti gli esiti dell'accertamento svolto dall'Istituto [omissis] in merito al presunto espletamento di incarichi extraistituzionali non autorizzati da parte del Dirigente del Servizio finanziario e del personale;

la verifica espletata dal competente ufficio sul sito istituzionale, dalla quale è emerso che il dipendente di cui è contestata la legittimità degli incarichi svolti nel 2020 e nel 2021, con delibera n. [omissis] del [omissis], è stato nominato RPCT, in aggiunta agli incarichi di Direttore generale ed agli incarichi dirigenziali del Servizio gestionale amministrativo nonchè ad interim del Servizio finanziario e del personale;

la nota prot. n. 39160 del 23.5.2022, recante la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e successive modifiche, avente ad oggetto le criticità sopra evidenziate;

le note del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto [omissis], prott. nn. 39716 del 24.5.2022 e 41599 del 31.5.2022, con cui veniva rappresentato che l'attuale RPCT è l'unico Dirigente in servizio con funzioni apicali e si chiedeva di esprimere un parere circa la possibilità di conferire l'incarico di RPCT ad un funzionario di categoria D che non svolge compiti gestionali, nonché veniva chiesto di acquisire preventivamente la nota prot. n. 13968 del 24 febbraio 2022, dalla quale ha avuto origine il procedimento di vigilanza;

il riscontro fornito a mezzo della nota prot. n. 43172 del 7.6.2022, ove si rappresentava fra l'altro che non vi sono i presupposti per assentire l'accesso informale ai documenti amministrativi, stante la presenza di controinteressati;

la nota prot. n. 43252 del 7.6.2022, avente ad oggetto la richiesta di una proroga dei termini procedimentali per acquisire elementi utili alla predisposizione della relazione informativa da trasmettere all'Autorità;

la nota prot. n. 46508 del 15.6.2022, recante una formale istanza di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la segnalazione dalla quale ha avuto origine il procedimento di vigilanza;

il riscontro fornito a mezzo della nota prot. n. 47548 del 17.6.2022, con la quale si comunicava, ai sensi dell'art. 21 co. 1, lett. e), del Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, il differimento dell'istanza di accesso, ricorrendo le circostanze previste dalla disposizione citata;

la relazione informativa del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto acquisita al protocollo n. 51769 del 24.6.2022, ove viene riferito che il Consiglio di amministrazione è subentrato alla precedente gestione commissariale a far tempo dal [omissis], che in sede istruttoria veniva richiesto all'attuale RPCT di relazionare in merito ad eventuali incarichi extraistituzionali non autorizzati che lo stesso avrebbe svolto e che il Direttore generale avrebbe in proposito chiarito che, con determina dirigenziale n. [omissis], veniva concessa formale autorizzazione ad espletare i detti incarichi.

Considerato

che in materia di criteri di scelta del RPCT il PNA 2019, parte IV, par. 1, ha evidenziato la necessità che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva, precisando che, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata;

che L'[omissis] è un Ente pubblico non economico ricompreso tra le Amministrazioni pubbliche previste dall'art.1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, che opera nel settore dell'edilizia sociale, in particolare in quella residenziale, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi, con personalità giuridica ed autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile;

che organi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato con delibera del Commissario straordinario n. [omissis] del [omissis], sono i seguenti:

- Presidente;

- Vicepresidente;

- componenti del Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Presidente della Regione e composto da 3 membri;

che la dotazione organica, in base alle informazioni riportate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Personale", sembrerebbe essere composta da 13 dipendenti in servizio, di cui 2 titolari di incarichi dirigenziali e 9 posizioni organizzative, distribuiti in 8 Aree, cui si affiancano la Direzione generale, il Servizio finanziario ed il Servizio gestionale amministrativo;

che il precedente RPCT e titolare di incarico dirigenziale ha comunicato di non essere più in servizio presso l'[omissis] dalla data del 1 marzo 2022;

che nel caso di specie il dipendente cui, a mezzo di delibera n. [omissis] del [omissis], veniva conferito l'incarico di RPCT, risulta essere contemporaneamente responsabile della Direzione generale, dell'Area finanziaria e bilancio e dell'Area gestione del personale, come emerge dalla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Organizzazione – articolazione degli uffici";

che entrambi i settori sopra detti sono inclusi fra le principali aree di rischio individuate dal PNA 2019, allegato 1, par. 3, tabella 3, il quale indica in particolare le seguenti attività sensibili comuni a tutte le amministrazioni pubbliche:

- acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale);

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

che alla luce delle considerazioni svolte non sembra opportuno il mantenimento dell'incarico di RPCT in capo ad un dipendente contemporaneamente titolare di incarichi dirigenziali in aree particolarmente esposte al rischio di corruzione, come esemplificate dal PNA;

che la relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'[omissis] non ha fornito chiarimenti sulle ragioni di fatto e diritto sottese alla scelta effettuata, limitandosi ad allegare la determina dirigenziale di conferimento dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni presso altra amministrazione da parte del dipendente che riveste la qualifica di RPCT, questione sulla quale l'Autorità, come chiarito nella comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza, non ha poteri di intervento, perché il rilascio di autorizzazioni ai dipendenti per l'assunzione di incarichi esterni è oggetto di valutazioni rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione di appartenenza;

che in base alle peculiarità della struttura organizzativa dell'amministrazione potrebbe essere valutato il conferimento dell'incarico di RPCT ad un dipendente titolare di posizione organizzativa privo di funzioni gestionali, stante la presenza in organico, in base alle informazioni pubblicate nella sottosezione "Dotazione organica" del sito istituzionale, di n. 8 dipendenti che ricoprirebbero tale ruolo, ovvero ad altro dipendente comunque in possesso dei requisiti previsti dal PNA.

Tutto quanto sopra premesso,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 27 luglio 2022

DELIBERA

L'adozione, nei confronti dell'Istituto [omissis], di una raccomandazione, per richiamare l'Ente al rispetto delle prescrizioni normative e delle indicazioni fornite dall'Autorità in merito ai criteri di scelta del RPCT, con particolare riferimento alla possibilità, in caso di carenza di posizioni dirigenziali ovvero ai casi in cui tali posizioni siano presenti in numero così esiguo da dover essere adibite a funzioni gestionali in aree particolarmente esposte al rischio di corruzione, di conferire l'incarico ad un dipendente titolare di posizione organizzativa ovvero ad altro dipendente in possesso delle necessarie competenze, motivando adeguatamente le ragioni di fatto e diritto sottese alla scelta effettuata nel provvedimento di nomina e valutando attentamente eventuali situazioni di conflitto di interessi derivanti dallo svolgimento, da parte del soggetto individuato, di altre funzioni.

L'Istituto [omissis], nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, quale organo preposto, ai sensi dell'art. 1 co. 7 della l. 190/2012, alla nomina del RPCT, avrà cura di assicurare l'adeguamento alla presente raccomandazione, dandone riscontro a questa Autorità entro 45 giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it, come previsto dall'art. 20 co. 2 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e successive modifiche;

In caso di mancato adeguamento a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi dell'art. 20, comma 3, del sopra citato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il presente provvedimento:

- è comunicato al RPCT, all'amministrazione interessata ed al segnalante, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza;
- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato Regolamento.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2022

Per il Segretario verbalizzante Maria Esposito,

Valentina Angelucci